

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 19 APRILE 2018

n. 55 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 14

“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia” 4

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018 , n. 15

“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare” 7

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGI REGIONALE 17 aprile 2018, n. 14

“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:*Art. 1*

Principi e finalità

1. La Regione, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati "DAE", in maniera coordinata su tutto il territorio regionale e la formazione dei soggetti che li utilizzano.

Art. 2

Progettazione e attuazione

1. La Giunta regionale predispone appositi progetti per promuovere la diffusione e l'utilizzo dei DAE.
2. La Giunta regionale definisce, annualmente, misure di sostegno finanziario all'acquisto dei DAE e alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 1 e fissa i criteri per l'individuazione delle strutture cui destinare in via prioritaria i DAE.
3. La priorità è accordata a luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra una grande concentrazione di pubblico e, in genere, ove sia ritenuta più elevata l'incidenza del rischio di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
4. L'assegnatario del DAE individua, all'interno del proprio sistema organizzativo, soggetti da formare per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e deve premunirsi di segnalare la presenza del DAE attraverso l'esposizione della specifica segnaletica universale "IL COR".
5. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 1.

Art. 3

Formazione e autorizzazione all'uso del DAE

1. La Giunta regionale provvede a definire il Piano formativo per il "supporto di base delle funzioni vitali - defibrillazione precoce" (BLS-D), in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, e i criteri

di accreditamento dei centri che possono erogare formazione e autorizzazione per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare di base e al corretto uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

2. I soggetti erogatori di formazione sono rappresentati dalle Centrali operative del 118, dai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio sanitario regionale (SSR), delle università, degli ordini professionali, sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di una adeguata struttura di formazione.

3. L'autorizzazione all'uso del DAE per personale non sanitario "c.s. laico" è nominativa ed è rilasciata, per conto della Regione, dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso secondo appositi protocolli di intesa tra i soggetti pubblici coinvolti, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento. Al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie, secondo le intese predette, di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati dovranno comunicare tassativamente le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche, nei termini indicati dalla Regione con propria regolamentazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'omessa o erronea comunicazione da parte degli enti che determini la impossibilità di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività formativa e sulle verifiche finali determina il mancato rilascio della autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione è valevole su tutto il territorio nazionale.

5. La Regione dispone che tutti i centri accreditati, tutti i "laici" formati, i corsi programmati e la localizzazione dei defibrillatori su tutto il territorio pugliese siano registrati su di una piattaforma regionale consultabile sul sito web della Regione e dell'Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (AReSS).

Art. 4

Comunicazione e informazione

1. La Regione predispone piani di comunicazione e informazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso del DAE, anche avvalendosi della rete dei presidi sanitari diffusi sul territorio.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di comunicazione e informazione di cui al comma 1, prevede la realizzazione di un "Marchio etico" da assegnare alle strutture che si dotano di DAE come indicatore di qualità dei servizi offerti, intesa come maggiore tutela della salute dell'utenza affluente a tali strutture. Le stesse potranno utilizzare il suddetto "Marchio" ai fini della promozione della propria immagine attraverso tutti i canali disponibili.

Art. 5

Monitoraggio e sistema di controlli

1. La Giunta regionale definisce le modalità per l'accertamento della conformità alla normativa vigente, della funzionalità, per la manutenzione e revisione periodica dei defibrillatori semiautomatici in ambito extraospedaliero.

2. La Giunta regionale designa un organo, al di fuori degli enti che erogano formazione, per la verifica

del rispetto da parte dei centri di formazione accreditati degli standard di qualità e dell'aderenza ai protocolli e alle procedure stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 di provvede mediante corrispondente prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018 , n. 15

“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), disciplina la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale della Puglia (S.S.R.).

Art. 2

Procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R.

1. I Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R. sono scelti esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza biennale.

2. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale di azienda o ente del S.S.R., rende noto l'incarico che intende attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse.

3. Coloro i quali risultino inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1 e abbiano interesse a ricoprire l'incarico oggetto dell'avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti dall'avviso di riferimento.

4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, è effettuata da una commissione di esperti nominata con decreto del presidente della Regione. La commissione è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, e uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario. La partecipazione alla predetta commissione è a titolo gratuito e ai componenti della stessa non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

6. La commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l'incarico di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.

7. La Giunta regionale designa quale direttore generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità normativamente prescritte, e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in adempimento della specifica normativa di settore, segue le procedure di cui al successivo articolo 3. Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale della Regione e delle aziende ed enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato e ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.

8. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, entro sessanta giorni dall'insediamento, illustra alla conferenza dei sindaci gli obiettivi e le priorità strategiche aziendali volte a garantire un'efficace erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.

9. Alla scadenza dell'incarico del direttore generale ovvero nelle ipotesi di decadenza o mancata conferma dell'incarico, si procede alla nuova nomina secondo le procedure di cui al presente articolo. La nuova nomina, solo in caso di decadenza o mancata conferma dell'incarico, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di cui al comma 6, relativa a una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella rosa risultino ancora iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1.

Art. 3

Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.

1. Il direttore generale dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste dall'articolo 2 della presente legge per tutte le aziende ed enti del S.S.R.

Art. 4

Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.

1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi

non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere *intuitu personae* all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.
4. La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è effettuata d'intesa con il Ministro della salute.

Art. 5

Abrogazioni e sostituzioni

1. Sono abrogati l'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come in ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 30, e l'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2010 n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) le parole: "esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL e," sono soppresse, e le parole: "dello stesso", sono sostituite dalle seguenti: "del direttore generale dell'AUSL".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:
"1. Il direttore generale dell'IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e inseriti nell'elenco nazionale di idonei, è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste per le altre aziende del S.S.R.".

Art. 6

Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare

1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo annuale:
 - a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;
 - b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
 - c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
 - d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) 3 per cento fino a euro 25 mila;
- b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.


6. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 APR. 2018

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)